CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CUNEO

Cuneo, li 17 MAR. 2016

Applicazione della legge n. 190/2012 (Disposizioni anticorruzione), del decreto legislativo n. 33/2013 (Norme sulla pubblicità e trasparenza) e del decreto legislativo n. 39/2013 (Norme sull'inconferibilità e incompatibilità di incarichi): avvio del processo

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo nella seduta del 10.03.2016

OMISSIS

Viene data lettura della relazione predisposta dall'Avv. Bonastesta, oggi assente:

"Come noto, con due sentenze fotocopia (n. 11391/2015 e n. 11392/2015, depositate il 24 settembre 2015), il TAR Lazio, Sez. III, ha respinto i ricorsi presentati dal Consiglio Nazionale Forense e da numerosi Consigli di Ordini circondariali degli Avvocati contro l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'annullamento della deliberazione della stessa Autorità n. 145/2014 a oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della legge n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e collegi professionali" e, ove occorra, della deliberazione sempre dell'Autorità n. 144/2014 a oggetto: "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni". Il TAR ha ritenuto i ricorsi infondati e ha rigettato, con ampie e puntuali argomentazioni, tutte le censure avanzate, compresa quella volta a sollevare questione di legittimità costituzionale di alcune norme del d. lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza. Conseguentemente:

Consiglio dell'Ordine Avvocati di Cuneo
Piazza Galimberti n. 7 Palazzo di Giustizia 12100 CUNEO – tel 0171634955 fax 0171694486
ordineavvocaticn@libero.it – segreteria@ordineavvocaticuneo.eu

- ha riaffermato la natura di enti pubblici non economici degli Ordini professionali degli Avvocati. Per pervenire a questa conclusione ha richiamato, in termini assorbenti, il disposto dell'articolo 24 della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che precisa che: "Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia". Pertanto, vanno annoverati tra gli enti cui si applicano le disposizioni in epigrafe.

- Per questa attribuzione classificatoria, devono provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, c. 7, l. n. 190/2012) e all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, c. 8, l. n. 190/2012), essendo ininfluenti, per l'ottemperanza a queste norme, le ridotte dimensioni degli Ordini e l'assenza di dipendenti con qualifica dirigenziale. Osserva il TAR che:
  - Responsabile della prevenzione della corruzione può essere nominato anche un soggetto non dotato di qualifica dirigenziale;
  - per la redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, si può fare ricorso agli accordi tra amministrazioni pubbliche, previsti dall'articolo 15 della legge n. 241/1990.
- Sempre per la definita natura giuridica, sono tenuti a pubblicare i dati riguardanti i componenti degli organi di governo in quanto sono essi che definiscono obiettivi, priorità, piani e programmi e che, in estrema sintesi, definiscono le linee d'azione dell'ente. L'obbligo in questione non può essere limitato soltanto agli organi di enti "espressivi di una comunità territoriale".

- Infine, devono adottare anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10, d. lgs. n. 33/2013) essendo tenuti, come già detto, ad adottare, il Piano triennale di prevenzione della corruzione, e stanti le correlazioni intercorrenti tra i due Piani.

E' parimenti noto che il Consiglio Nazionale Forense ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 11392/2015 al fine di ottenerne la riforma. Occorre, in ogni caso, sottolineare che le sentenze del TAR Lazio consolidano, a carico degli Ordini degli Avvocati, tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012, dal decreto legislativo n. 33/2013 e dal decreto legislativo n. 39/2013.

Si deve aggiungere che il non annullamento della deliberazione dell'ANAC n. 145/2014 – e, quindi, la sua applicabilità agli Ordini e Collegi professionali –, impone anche l'obbligo di adottare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 1, c. 44, l. n. 190/2012). Parimenti, il non annullamento della deliberazione dell'ANAC n. 144/2015 comporta l'obbligo di pubblicazione dei dati riguardanti gli organi di indirizzo politico. E, sempre per la natura, Ordini e Collegi professionali devono attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39/2013 (disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche).

Preso atto delle pronunce del TAR Lazio, il Consiglio Nazionale Forense ha inviato ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati, in data 20 novembre e 01 dicembre 2015, uno schema di "Piano integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità", e relative istruzioni applicative, che – a detta del CNF – possono costituire utili strumenti ai fini dell'attuazione del dettato normativo anche per i Consigli dell'Ordine.

Frattanto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato alcuni atti di particolare rilevanza per gli adempimenti qui all'esame. In particolare:

- Determina n. 12 del 28 ottobre 2015 a oggetto "Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2015", che detta direttive per la revisione o predisposizione, da parte

delle amministrazioni, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI);

- Comunicato del 25 novembre 2015 con il quale l'ANAC fissa i termini per gli adempimenti relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il Comunicato evidenzia che gli enti, qualora non l'abbiano già fatto, devono nominare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) il quale deve dare conto, entro il 15 gennaio 2016, di quanto già attuato in tema di prevenzione della corruzione, con adozione, entro il 31 gennaio 2016, di tutti gli atti per l'applicazione delle norme *de quibus*. Altrettanto tempestivamente, le amministrazioni devono adeguare i loro siti *web* alle disposizioni delle norme sulla trasparenza.

Va da sé che, in considerazione delle incertezze applicative per gli Ordini professionali che ne hanno ritardato l'osservanza, non possono assolutamente essere rispettati i termini ristretti stabiliti dall'Autorità per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

E' tuttavia necessario avviare il processo applicativo di queste norme onde evitare di risultare inadempienti nel caso delle annunciate verifiche da parte dell'ANAC. E, in proposito, si può ricordare che l'articolo 19, comma 5, lett. b), del decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, prevede che l'ANAC applichi una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro se il soggetto obbligato ha omesso l'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza e dei Codici di comportamento.

Il Presidente fa, quindi, presente che l'Ordine degli Avvocati di Cuneo – in prime cure – aveva già provveduto ad adottare il "Piano della trasparenza" ed il "Piano di prevenzione della corruzione", con delibera 11.11.2014 ed a pubblicarlo sul sito dell'Ordine, ove attualmente si trova nell' "home page", alla sezione appositamente denominata "Amministrazione Trasparente giusta le disposizioni previste dal d. lgs. n. 33/2013, nella quale inserire tutti gli

elementi previsti dal decreto e già disponibili arricchendola, altresì, di ogni altra informazione ed enunciazione di principi e metodologie cui l'Ordine intende attenersi per adempiere agli obblighi sulla trasparenza;

Conseguentemente, si rende ora necessario:

- procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC). Le norme (art. 1, c. 7, l. 190/2012) stabiliscono che dovrebbe essere un Dirigente amministrativo. Tanto la sentenza del TAR Lazio quanto le direttive dell'ANAC prevedono tuttavia al riguardo che possano esserci deroghe in caso di carenza di queste posizioni. Da ultimo, la citata Determina ANAC del 28 ottobre sembrerebbe aprire "spiragli" al proposito, laddove prevede che: "*Nelle sole ipotesi in cui la società (*pubblica*) sia priva di dirigenti ....., il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali*".

L'Ordine degli Avvocati di Roma, a titolo esemplificativo, ha individuato il RPC nella figura del Consigliere Segretario.

- definire e adottare il Codice di comportamento dei dipendenti (art. 1, c. 44, l. n. 190/2012). A questo fine, come già suggerito anche dal CNF con la nota del 7 aprile 2015, può essere agevolmente recepito il Codice di cui al d.P.R. n. 62/2013 previsto per tutti i dipendenti pubblici, ovviamente con gli adattamenti specifici per il nostro Ordine.

Inoltre, può intanto essere avviata la "mappatura dei processi" e la "valutazione del rischio", operazioni propedeutiche alla redazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, come suggerito anche dall'ANAC con la citata determina n. 12".

Tanto premesso, il Consiglio, all'unanimità dei restanti componenti,

- preso atto dell' attuale esistenza nell'*home page* del sito *web* dell'Ordine, ai sensi dell'articolo 9 del d. lgs. n. 33/2013, della Sezione "Amministrazione trasparente" nella quale pubblicare i dati, le informazioni e i documenti già disponibili, quali previsti dal detto decreto, con riserva di progressiva implementazione a seguito del perfezionamento degli atti da pubblicare;

delibera

a) di nominare, in via provvisoria e fino a scadenza del mandato quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Consigliere Avv. Maurizio Bonatesta.;
b) di dare mandato al detto Responsabile di procedere alle prime applicazioni delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 e dal decreto legislativo n. 33/2013, proponendo al Consiglio gli atti che risultino necessari ai fini della detta applicazione.

OMISSIS

E' copia conforme all'originale.
Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Paolo RUSSO

Consiglio dell'Ordine Avvocati di Cuneo
Piazza Galimberti n. 7 Palazzo di Giustizia 12100 CUNEO – tel 0171634955 fax 0171694486
ordineavvocaticn@libero.it – segreteria@ordineavvocaticuneo.eu